

La rinuncia alle posizioni beneficiarie con restituzione di beni ai disponenti non sconta tassazione

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Temi emergenti del trust a fine 2024

Scopri di più

La [risposta ad interpello n. 165](#) dello scorso 1.8.2024 ha chiarito che la **rinuncia delle posizioni beneficiarie di un trust**, con ritrasferimento dei beni ai disponenti, **non sconta imposizione indiretta proporzionale**.

Il caso era quello di un **trust con due disponenti** (padre e figlia) e con beneficiari i **nipoti del padre** (figli della figlia).

I **beneficiari erano considerati contingent**, in quanto l'atto prevedeva che **gli stessi sarebbero diventati tali se viventi al termine finale di durata del trust**. L'articolo 10A della legge di Jersey (Legge che regolava l'atto istitutivo di trust) prevede che **i beneficiari possano rinunciare alla loro posizione**. Nel caso di specie, i contribuenti prevedevano la rinuncia, da parte dei beneficiari, alla **propria posizione giuridica nei confronti del trust** e di mutuo accordo il **ritrasferimento del patrimonio ai disponenti**.

Si tratta di una casistica che, secondo l'Agenzia delle entrate, **non sconta imposta di donazione**, ma sconta **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**, atteso che il **fondo in trust era costituito da immobili** e sconta **imposta di registro in misura fissa**.

La risposta dell'Ufficio appare, quindi, oltremodo appagante; tuttavia, la lettura dell'interpello solleva **talune perplessità tra gli operatori**. Innanzitutto, l'Agenzia chiarisce che la risposta è da considerare valida sul presupposto che il **trust sia validamente costituito ed operante**.

Tale indicazione deve essere ragionevolmente intesa nel senso di ritenere che **il trust sia effettivo dal punto di vista per così dire "civilistico" ossia**, ad esempio, che **non sia nullo**. Riteniamo che la previsione non abbia ad oggetto il profilo fiscale perché, trattandosi di un **trust semi auto dichiarato**, in quanto il padre disponente è anche trustee, **l'interposizione fiscale appare tutt'altro che remota**.

Ebbene, se l'interposizione fiscale determinasse **l'irrilevanza della risposta data**, dovremmo

condurre ulteriori analisi.

Un secondo aspetto che mi preme evidenziare attiene al fatto che le conclusioni della risposta, quantomeno dal punto di vista civilistico, **non devono essere banalmente generalizzate**, ossia non possiamo ritenere che, in ogni caso, la **rinuncia alle posizioni beneficie** determini automaticamente la **retrocessione dei beni ai disponenti**.

Infatti, si rende necessario valutare **cosa preveda l'atto di trust**.

Nel caso di specie, ad esempio, l'atto prevedeva che il trustee doveva **garantire il tenore di vita dei disponenti**. Si potrebbe, quindi, ritenere che il **trust non esaurisca il suo scopo nel momento in cui i beneficiari rinunciano alla loro posizione**, perché un ulteriore scopo del trust è anche quello di **tutelare i disponenti stessi**. L'attribuzione dei beni dal trustee al disponente, pertanto, deve forse trovare un supporto in qualche ulteriore clausola dell'atto.

Si potrebbe, ad esempio, valutare se si configura l'ipotesi del **resulting trust**, aspetto che, tuttavia, non viene assolutamente affrontato dalla risposta. I beni potrebbero ritornare al disponente nel momento in cui **vengono meno tutti i beneficiari**. In realtà, il fatto che la rinuncia alla propria posizione venga operata solo dai **due beneficiari attuali** **rende incerta il soddisfacimento del requisito di "tutti i beneficiari"**. Probabilmente, è opportuno che l'atto di trust preveda una **possibilità di modifica dello stesso a vantaggio dei beneficiari**. In tal modo si riesce a includere nella casistica anche l'accelerazione del trust stesso a vantaggio di questi, con **assegnazione loro dei beni**.

In sede di assegnazione dei beni ai beneficiari, tuttavia, **questi potrebbero rinunziarvi** e dare indicazione al trustee **di riassegnare gli stessi ai disponenti**.

Ci si può chiedere se, in questo caso, le conclusioni della recente risposta di interpello possono essere confermate o se, piuttosto, si configurino **due autonomi passaggi dal trust ai beneficiari e dai beneficiari ai disponente**.

La prima soluzione è quella **da noi caldeggiata**.